



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/6 DEL 24.2.2015

Oggetto: Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi del settore cooperazione. Nuove direttive di attuazione relative alle annualità pregresse dal 2008 al 2014. Legge regionale 5.3.2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, e s.m.i..

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che la Giunta regionale:

- con la deliberazione n. 71/3 del 16.12.2008 ha approvato il testo delle Direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48 - Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione (annualità 2008);
- con la deliberazione n. 52/7 del 27.11.2009 ha approvato il testo delle Direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3 - Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione (annualità 2009);
- con la deliberazione 43/33 del 6.12.2010, poi sostituita dalla deliberazione n. 46/46 del 16.11.2011, ha approvato il testo delle nuove direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3 - Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione (annualità 2010);
- con la stessa deliberazione n. 46/46 del 16.11.2011 ha approvato il testo delle nuove direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, e dalla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 18, comma 24 - Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione (annualità 2011 e seguenti);
- con la deliberazione n. 22/10 del 22 maggio 2012 ha deliberato l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 43, della legge regionale n. 6/2012, della deliberazione n. 46/46 del 16.11.2011 concernente "Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 7, commi 47 e 48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3 e dalla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 18, comma 24. Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione. Approvazione delle nuove direttive di



attuazione”;

- con la deliberazione n. 18/9 del 20.5.2014 ha approvato il testo delle nuove direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, e successive integrazioni e modifiche fino alla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 37 (annualità 2013 e 2014).

La Giunta regionale ha avviato, con la deliberazione n. 17/15 del 13.5.2014, il piano di riordino in materia di consorzi fidi, che comporterà, a far data dalla prossima annualità 2015, nuove modalità di assegnazione ed utilizzo delle risorse.

Poiché tale riordino non riguarderà le annualità pregresse, soggette alla normativa tempo per tempo vigente, le presenti direttive si rendono necessarie e urgenti per semplificare le modalità di utilizzo delle suddette annualità (dal 2008 al 2014), che, caratterizzate dalla presenza di numerosi vincoli di destinazione settoriale e di forma tecnica, non presenti nelle direttive degli altri Assessorati competenti in materia di confidi (industria, artigianato e commercio), limitano fortemente l'impiego delle risorse da parte del confidi della cooperazione obbligato da tale frammentazione a ben quattro differenti modalità di utilizzo delle suddette risorse seppur riconducibili alla medesima attività e alla medesima legge.

Per quanto riguarda la destinazione settoriale, i vincoli preesistenti possono essere ricondotti, in analogia con le direttive degli altri confidi regionali, all'unico criterio della prevalenza di attività a favore del settore di riferimento (nel caso specifico, la cooperazione). Per quanto riguarda la forma tecnica, i vincoli posti in origine dalla L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 3, possono essere del tutto rimossi in quanto soppressi dalla normativa succedutasi fino alla L.R. 30 dicembre 2013, n. 37.

La presente proposta, prosegue l'Assessore, è quindi orientata alla rimozione dei sopra descritti vincoli di destinazione settoriale e di forma tecnica, all'assunzione di un unico fondo rischi rotativo per garanzie prevalentemente destinate ad imprese cooperative ed insieme a ricondurre le quattro direttive vigenti per le annualità dal 2008 al 2014 ad un'unica direttiva allegata che regola le operazioni assistite e gli obblighi dei confidi nella concessione delle garanzie e nella loro rendicontazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 71/3 del 16.12.2008;
- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 52/7 del 27.11.2009;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/6
DEL 24.2.2015

- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 43/33 del 6.12.2010;
- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 46/46 del 16.11.2011;
- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 22/10 del 22.5.2012;
- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 18/9 del 20.5.2014;
- di adottare la direttiva attuativa, in sostituzione delle precedenti, allegata alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru